

- 3 APR 2023



Verbale di Assemblea Straordinaria del 29/03/23

In data 29/03/2023, alle ore 10, si è riunita presso la sede del CAV ad Abbiategrasso l'assemblea dell'Associazione Centro di ascolto alla vita Abbiategrasso Magenta Rho per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura discussione e deliberazione in merito all'adeguamento statutario ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e successive modifiche relativamente all'articolo 5 (diritto di voto per minorenni)
2. discussione e deliberazione in merito allo spostamento della sede legale dall'ospedale di Magenta al centro Mater Misericordiae via Piatti 12 Abbiategrasso già sede operativa
3. varie ed eventuali

Assume la presidenza della assemblea, il Presidente dell'Associazione, dott.ssa Teresa Geni, che, constatato che sono presenti n. 9 soci aventi diritto al voto, con deleghe di altri 6 soci, su n.20 soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** secondo quanto previsto dallo statuto ora in vigore e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la signora Zappavigna Maria Pia

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 117 e successive modifiche relativamente all'articolo 5. Il Presidente presenta quindi agli intervenuti lo Statuto modificato all'articolo 5.

Il secondo punto all'ordine del giorno riguarda discussione e deliberazione in merito allo spostamento della sede legale dall'ospedale di Magenta al centro Mater Misericordiae via Piatti 12 Abbiategrasso già sede operativa.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 10,30

Il Presidente

Il segretario verbalizzante

AGENZIA DELLE ENTRATE

DP I Milano - Uff. Territoriale di MAGENTA

ATTO REGISTRATO

IL - 3 APR 2023

AL N° 854 SERIE 3

ENTE BOLLO E REGISTRO



Il Delegato Provinciale
Il Funzionario delegato
Francesco MEZZINA



STATUTO CENTRO DI ASCOLTO ALLA VITA ODV

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata CENTRO DI ASCOLTO ALLA VITA

Organizzazione di volontariato (ODV) -Ente del Terzo settore (ETS) da qui in avanti denominata "Organizzazione"

L'ordinamento e l'organizzazione della stessa sono regolati dal presente Statuto, in conformità al Decreto Legislativo del 03/07/2017 n° 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, per quanto ivi non previsto, dal Titolo II, Libro Del Codice Civile.

L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Abbiategrasso all'indirizzo risultante dall'Amministrazione competente e potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove nell'ambito del territorio provinciale e di Regione Lombardia.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'Organizzazione ha durata illimitata.

L'Organizzazione per perseguire i propri scopi - finalità - attività al presente atto può associarsi ad altri Enti che sul territorio provinciale, regionale e nazionale condividono gli stessi scopi statuari.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Organizzazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Organizzazione diventerà quindi "CENTRO DI ASCOLTO ALLA VITA ODV"

ARTICOLO 2 DIVIETO SCOPO DI LUCRO-RISORSE- PATRIMONIO

L'Organizzazione svolge le attività di cui all'articolo 3 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi nel modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati e ricorrendo al lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività, che non devono essere associati, non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Ogni associato che presta attività di volontariato sarà assicurato a norma di legge.

Le prestazioni fornite dai soci, sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite come stabilito dall'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017 e/o dalla vigente normativa in materia. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate secondo opportuni parametri validi x tutti gli associati preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo conforme dal D.Lgs. n. 117/2017 art 17 comma 3 e 4 e /o dalla vigente normativa in materia.

Prodotto
Censura

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione di cui il volontario è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria, salvo le deroghe di cui al co. 7 dell'art. 17 D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

ARTICOLO 3

FINALITA' - SETTORI- ATTIVITA'

L'Organizzazione opera per un generale rinnovamento della società e considera a tal fine il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della pace. L'Organizzazione tiene in particolare considerazione la dignità di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo, e al suo crescita e il suo sviluppo nell'ambito naturale di una famiglia.

In tale contesto l'Organizzazione si propone di difendere la vita di ogni essere umano senza eccezione, dal concepimento fino alla morte naturale e promuove l'affermazione di una cultura aperta al riconoscimento, all'accoglienza, e alla protezione di ogni essere umano in qualsiasi fase del suo sviluppo e in qualsiasi condizione esso si trovi

Sono compiti specifici dell'Organizzazione la tutela e la promozione della vita umana, con particolare riferimento a quelle fasi in cui il diritto all'esistenza e l'uguale dignità degli esseri umani sono negati o posti in forse dal costume o dalle leggi (in particolare legge 194/78 sull'interruzione volontaria di gravidanza e legge 40/2004 sulla fecondazione extracorporea) e per questo si oppone ad ogni provvedimento che legittimi pratiche abortive, eutanasiche e di manipolazione soppressive della vita umana.

L'Organizzazione inoltre opera per il riconoscimento della dignità della donna, contro ogni forma di abuso o violenza di genere e per il riconoscimento del valore sociale, culturale e umano della maternità.

L'Organizzazione, per il raggiungimento di tali finalità, può operare nei seguenti settori:

- a. Sociale a tutela delle donne che vivono maternità non volute o difficili sia durante la gravidanza, al parto o nel post partum e negli ambiti attinenti la femminilità, maternità o genitorialità;
- b. Culturale, editoriale e formativo volti a promuovere la cultura dell'accoglienza e della vita e della maternità e il rispetto della vita umana dal concepimento alla morte naturale e quant'altro possa servire allo scopo;
- c. Dell'accoglienza materna, familiare o dei bambini per garantire condizioni di vita dignitose;

Pertanto, l'Organizzazione, per il raggiungimento della propria mission e al fine di operare nei settori di cui sopra, svolge prevalentemente in favore di terzi, ed in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

- A. Interventi e servizi sociali (ai sensi dei co. 1 e 2, art. 1 della L. n. 328/2000 e successive modificazioni) ed interventi, servizi e prestazioni (di cui alla L. n. 104/1992 e alla L. n. 112/2016 e successive modificazioni), con particolare riguardo alla tutela della maternità, alla lotta contro la discriminazione e la violenza psicologica, fisica, sessuale, economica e di altra natura - verso la donna, il concepito, il minore. In riferimento al sostegno della maternità, l'Organizzazione si propone i seguenti specifici interventi: consulenza di carattere medico, clinico specialistico, psicologico, legale e morale, accompagnamento ai servizi sanitari deputati e competenti particolarmente nei casi di maternità difficili; colloqui di affiancamento e counselling a madri o

1000 Zepelina
Branda

coppie per aiutare a rimuovere le cause che porterebbero a scelte abortive (legge 194/78 art. 2); affiancamento a madri bisognose nelle fasi del parto in particolare modo laddove vi sia la scelta di non riconoscimento del minore alla nascita, possibilmente in rete con i servizi sociali e sanitari del luogo ove avviene; interventi di presa in carico di donne segnalate dalle strutture socio-sanitarie in condizioni di fragilità, specialmente se gravide o con figli minori; assistenza tempestiva e qualificata ai bambini (specialmente se portatori di handicap) nella fase prenatale, natale e post-natale; contatti con enti di assistenza pubblica e privata; beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (di cui alla L. n. 166/2016 e successive modificazioni) o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate; integrazione sociale dei migranti, con particolare attenzione alle donne in stato di gravidanza e ai loro figli; ogni altro intervento ritenuto utile e idoneo allo scopo.

- B. educazione, istruzione e formazione ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa per la conoscenza e il rispetto dei diritti dell'uomo dal concepimento fino alla morte naturale, al maternità e paternità responsabile, l'educazione sessuale e affettiva, la relazione d'auto nell'area materno infantile e genitoriale e la diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- C. promozione e creazione di strutture di accoglienza per donne e madri sole o con minori, anche migranti, ospitalità alle gestanti in difficoltà e donne con figli a carico presso famiglie e case famiglia o gruppi appartamento, laddove la gravidanza e il post-partum possano trascorrere in condizioni di sicurezza e di serenità e riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, per le attività relative alle finalità dell'Organizzazione.

L'Organizzazione potrà avvalersi anche:

- dell'opera di esperti e consulenti, tra i quali assistenti sociali, ostetriche, medici (ginecologo, pediatra, tossicologo, radiologo, ecografista, genetista, chirurgo, psichiatra), psicologi, sociologi, avvocati;
- delle strutture sanitarie pubbliche e private per esami diagnostici e ricerche strumentali;
- della collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche e private aventi finalità analoghe o Interesse ai problemi della vita umana, operanti nel territorio regionale, nazionale e internazionale;
- degli Enti del terzo settore e dell'opera di quanti, in vario modo, si saranno dichiarati disposti ed abbiano assunto specifico impegno morale di prestazione di servizio libero e gratuito per il conseguimento dei fini associativi.

L'Organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e nei limiti dell'art. 3 n° 117/2017 secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Tali attività potranno essere dettagliatamente individuate nel tempo dall'organo amministrativo dell'Organizzazione. In particolare l'Organizzazione promuove iniziative culturali e pratiche che diano risposta al fenomeno dell'abbandono di minori alla nascita sia promuovendo la pratica del parto in anonimato nelle strutture ospedaliere sia le "Culle per la Vita". A tal fine potrà concorrere all'apertura di "culle per la vita", fare consulenza conto terzi allo scopo e promozione/informazione riguardo alle culle anche per mezzo di canali informatici e social e adottare ogni altro intervento ritenuto utile e idoneo allo scopo.

L'Organizzazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ARTICOLO 4

ASSOCIATI ALL'ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione è costituita da un numero di associati non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono associati dell'Organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (FONDATORI) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accettata dal Consiglio Direttivo (ORDINARI). Nella domanda l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Organizzazione.

Handwritten signature: P. R. Zappalà

Il consiglio Direttivo può avere anche SOSTENITORI, che forniscono un apporto economico o fattivo alle attività dell'Organizzazione; essi non hanno perciò qualifica di soci e non hanno diritto di voto assembleare. Inoltre l'Organizzazione può nominare "ASSOCIATI ONORARI persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Organizzazione.

Possono essere associati anche Organizzazioni id Volontariato, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal co. 2, art. 32 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il Consiglio direttivo delibera sull'ammissione o sull'esclusione all'Organizzazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che prenderà ni esame le domande nella prima riunione successiva alla data di presentazione.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

ARTICOLO 5

OBBLIGHI, DIRITTI DEGLI ASSOCIATI ESCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Gli associati sono tenuti:

- ad osservare il presente Statuto
- A partecipare secondo le proprie possibilità, alla vita dell'Organizzazione per contribuire a realizzarne gli scopi;
- a versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari, nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea;
- ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Organizzazione.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota annuale) e di votare direttamente o per delega;
- essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Organizzazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare libri associativi.

Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

Gli associati cessano di appartenere all'Organizzazione per:

- decesso;
- recesso;
- estinzione;
- decadenza, per mancato pagamento della quota associativa per l'esercizio sociale in corso;
- comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

La quota associativa non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dall'assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non trasferibile, non è restituibile ni caso di recesso, di decesso o

Renzo
14/10/2017

estinzione o di perdita della qualità di socio. Deve essere versata 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

ARTICOLO 6

ORGANI ASSOCIATIVI

Organi dell'Organizzazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente nonché eventuale Organo di Controllo, monocratico o collegiale, con compiti anche di revisione legale dei conti ove l'Assemblea lo ritenga opportuno ovvero il Codice del Terzo Settore lo imponga.

Tutte le cariche associative, fatte salve le cariche dell'organo e del controllo e/o revisione sono gratuite ed è consentito il rimborso delle spese effettive, debitamente documentate e strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico.

Gli organi sociali e di Controllo e/o garanzia hanno durata di tre anni e possono essere riconfermati.

ARTICOLO 7

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.

Essa è convocata dal Presidente, sia via ordinaria, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, ed ogni qualvolta lo si ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria o telematica purché idonea a dare atto di avvenuta ricezione e deve contenere l'ordine del giorno, data ora e luogo sia prima e seconda convocazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno due componenti del consiglio direttivo o di almeno un decimo degli associati; con indicazione delle materie da trattare e con medesime modalità al punto precedente.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- In prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega;
- In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega

Hanno diritto al voto gli associati sia regola con il versamento della quota associativa, ed è ammessa al delega solo se affidata ad un aderente, il quale non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per :

- approvazione del programma,
- approvazione preventivo economico per l'anno successivo,
- approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo dell'anno precedente),
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti,
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima,
- eleggere i componenti del direttivo,
- eleggere i componenti dell'eventuale Organo di Controllo,
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza,
- approvare eventuali Regolamenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare:

- sulle modifiche dello Statuto e liquidazione, trasformazione, fusione o scissione dell'Organizzazione ed è validamente costituita:

Ugo Zappalà

Renato

- in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto in proprio o in delega
- In seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza in proprio o in delega.

Inoltre l'assemblea straordinaria è convocata, in prima e in seconda convocazione per deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione, per il quale è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati. Inoltre l'assemblea delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 8

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di 11. Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per 3 volte consecutive. L'assemblea, nella prima successiva riunione alla decadenza, provvede alla sostituzione, qualora venisse meno la maggioranza dei componenti l'assemblea procederà senza ritardo all'elezione di un nuovo consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e uno o più Vice Presidente, può nominare il Segretario. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice (cinquanta per cento più uno dei presenti). nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, tutte le volte che vi sia necessità e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta; alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni con diritto di voto consultivo. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da stendere nel registro delle riunioni del consiglio direttivo.

Compete al consiglio direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato
- l'approvazione del bilancio preventivo.
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- nominare il segretario (eventualmente il tesoriere e/o il segretario tesoriere) che può essere scelto anche tra le persone non componenti il direttivo oppure anche tra i non associati;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati; deliberare in merito all'esclusione di associati;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto al voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle assemblee con voto consultivo;
- nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Organizzazione, il direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al presidente:

- l'ordinaria amministrazione;
- La tenuta del registro dei volontari nonché delle scritture contabili e dei libri sociali;

Thio D'Alto

Renaldi

- Di provvedere agli specifici obblighi di iscrizione, annotazione, pubblicazione, deposito e quant'altro presso i Registri;

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ARTICOLO 9

PRESIDENTE-VICEPRESIDENTE-SEGRETARIO

Il presidente:

- è eletto dal consiglio direttivo tra i componenti a maggioranza di voti.
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazione di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni da ente e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria
- presiede le riunioni dell'assemblea del consiglio direttivo ed eventuale comitato esecutivo
- In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Nel caso di assenza, di adempimento o di cessazione di relative funzioni sono svolte dal vicepresidente che convoca il consiglio direttivo per l'approvazione della relativa delibera di fronte agli associati, ai terzi a tutti i pubblici ufficiali, al firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del presidente.

Il Segretario coadiuva il Presidente nella tenuta del registro dei volontari e del libro degli associati.

Nel disbrigo della corrispondenza, nella redazione e conservazione dei verbali degli organi collegiali.

ARTICOLO 10

ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, composto da un membro effettivo e da uno supplente, ovvero da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non associati, è eletto dall'Assemblea ove questa lo ritenga opportuno o quando sia reso obbligatorio dal Codice del Terzo Settore e/o per diversa norma di legge e resta in carica per la stessa durata degli altri organi associativi.

In composizione collegiale nomina al suo interno il proprio Presidente.

Se ed in quanto eletto, l'Organo di controllo può anche svolgere le funzioni ed esercita i poteri di cui agli art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, ove obbligatoria e tutti i componenti devono possedere i requisiti professionali ivi richiesti.

ARTICOLO 11

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea ordinaria deve approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale bilancio sociale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o anche oltre, qualora sussistano particolari ragioni, comunque in tempo utile per effettuarne il deposito presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il termine massimo consentito (co. 3, art. 48 del D. Lgs. n. 117/2017).

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il 20/10/2017

Preside

Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 12

LIBRI ASSOCIATIVI

L'Organizzazione deve tenere i seguenti libri:

- a. libro degli associati,
- b. registro dei volontari, che svolgono al loro attività in modo non occasionale;
- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico,
- d. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo,
- e. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito esso è tenuto a cura dello stesso organo

I libri di cui alla lettera a b c d, sono tenuti a cura del direttivo.

I suddetti libri sono conservati presso la sede dell'Organizzazione e possono essere richiesti in consultazione con congruo preavviso da parte del singolo associato, fermo restando l'obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione a terzi.

ARTICOLO 13

PATRIMONIO

Scioglimento - Liquidazione - Devoluzione patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Organizzazione e quindi al liquidazione, può essere proposto dal consiglio Direttivo e deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nominerà uno o più liquidatori, scelti anche fra i non associati, che curino al liquidazione secondo el modalità di Legge.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, ni conformità a quanto posto dall'art.9 del D.lgs.n.17/2017, ad altro Terzo settore designato dall'Assemblea, che eseguirà finalità analoghe a quelle dell'Organizzazione.

ARTICOLO 14

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo Settore) e successive modificazioni e al Codice Civile e alle sue disposizione attuative.

Handwritten signature: Rinaldi